

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. [REDACTED] R.G.N.R.

n. [REDACTED] R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

P r e m e s s o

- che, nel procedimento a margine indicato, iscritto a carico di [REDACTED], il pubblico ministero in data 30.1.2009 ha richiesto l'archiviazione;
- che, in seguito all' opposizione all'archiviazione presentata dalla parte offesa [REDACTED] il giudice ha fissato l'udienza prevista dall'art.410 c.p.p.;
- che all'udienza camerale il difensore della parte offesa ha richiamato le argomentazioni svolte nel proprio atto oppositivo insistendo per lo svolgimento dell'attività di indagine suppletiva in esso indicata;
- che il difensore dell'indagata, richiamate le argomentazioni svolte dall'organo della pubblica accusa, si è opposto alla richiesta dell'opponente insistendo per l'archiviazione del procedimento;

o s s e r v a

avuto riguardo al contenuto dell'atto oppositivo, a quanto esposto nell'atto di querela, alla natura del rapporto all'epoca dei fatti esistente tra le parti (coniugi conviventi), alle modalità di realizzazione del contestato episodio criminoso ed ai motivi che possono avere indotto l'indagata a porre in essere la condotta incriminata, sono evidenziabili plurimi elementi che militano a favore dell'accoglimento della richiesta svolta dal P.M.

Va premesso che il legislatore ha espressamente richiamato all'art. 616 comma secondo c.p., la scriminante della giusta causa, subordinando alla relativa assenza, la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza arbitrariamente acquisita.

Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8838 del 10/7/1997) non essendo stata fornita la nozione di giusta causa, è il giudice che deve provvedere alla relativa determinazione in base al generico concetto di giustizia, valutando pertanto se, sotto il profilo etico e sociale, possano ritenersi leciti i motivi che hanno condotto il soggetto ad un determinato comportamento. In tale prospettiva è stata ritenuta sussistere giusta causa nella rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione.

Trattandosi dunque di un concetto di giusta causa non tipizzato e che non presuppone l'esistenza di una particolare e predeterminata situazione, deve escludersene il carattere eccezionale, con conseguente possibilità di applicazione analogica.

Una simile interpretazione si impone anche per un'esigenza di equità sostanziale posto che se la rivelazione del contenuto della corrispondenza può essere scriminata da giusta causa, analogo trattamento deve essere riservato a colui che incorre nella violazione, di minor gravità, descritta al comma 1^o dell'art. 616 c.p., nel caso specifico ascritta all'indagata.

Siffatta ipotesi interpretativa trova peraltro una sua *ratio* giustificatrice nello stesso rapporto finalistico con cui il legislatore ha inteso collegare le due differenti norme incriminatrici.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

La sottrazione del contenuto di corrispondenza appare infatti finalizzata all'esigenza di prenderne conoscenza o far sì che altri ne possano prendere cognizione, cosicché se l'effettiva rivelazione di tale contenuto in presenza di giusta causa, è condotta priva di disvalore penale, anche la precedente condotta sottrattiva, in quanto preordinata al fine di rendere noto a terzi detto contenuto, non può che essere coperta da analoga scriminante inserendosi in un contesto che, complessivamente valutato, appare presentare carattere di unicità sia sotto il profilo materiale che finalistico.

Così inquadrata normativamente l'odierna vicenda processuale, si tratta di verificare se l'indagata abbia agito in presenza di una giusta causa, ed in particolare, se sussistano validi motivi di ordine etico e/o sociale che possano averne orientato l'agire.

A partire dal [REDACTED] dell'anno 20 [REDACTED] il rapporto di coniugio delle parti è stato caratterizzato da frequenti episodi di aggressività da parte dell'opponente tanto da giustificare l'adozione della misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare, disposta con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del [REDACTED]

In tale clima di progressiva crescente conflittualità si colloca l'episodio incriminato occorso il [REDACTED] allorché l'indagata, impossessatasi dell'apparecchio cellulare dell'opponente, ebbe la certezza del tradimento del coniuge.

La donna, dunque è stata spinta dal legittimo sospetto che il marito potesse avere una relazione extraconiugale, sospetto più che giustificato dato il comportamento anaffettivo, offensivo e violento che il marito le aveva da tempo riservato.

Posto che nel rapporto di coniugio l'obbligo di fedeltà costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (cfr. Cass. civ. sez. 1^a n. 13592 del 12/6/2006), il sospetto, fondato su situazioni oggettive ed inequivoche (quali quelle rappresentate nell'ordinanza cautelare), che una siffatta violazione possa esservi stata, costituisce un motivo idoneo, sotto il profilo etico e giuridico, a giustificare l'apprensione da parte di un coniuge dell'apparecchio cellulare del partner onde conferire certezza al sospetto così nutrito.

La condotta incriminata appare pertanto priva di disvalore penale avendo l'indagata agito in presenza di una causa che può ritenersi giusta avuto riguardo al vincolo di coniugio all'epoca esistente tra le parti, al contenuto degli obblighi che da tale vincolo derivano ed all'intensificarsi degli episodi di alla violenza di cui l'opponente è stato autore.

Occorre poi sotto il profilo meramente fattuale considerare che l'apparecchio cellulare dell'opponente al momento in cui l'indagata ne è entrata in possesso per leggere il contenuto dei messaggi ivi registrati, non risultava essere occultato in un determinato luogo, né l'opponente ha indicato esservi stato inserito un codice di accesso.

In tali condizioni, l'apparecchio si presentava suscettibile di un indiscriminato utilizzo da parte di ciascun membro della famiglia con conseguente possibilità di accesso ai dati ivi contenuti da parte dell'effettivo momentaneo utilizzatore. Difettano pertanto i presupposti per potersi ritenere che l'apparecchio cellulare di proprietà dell'opponente, sia stato utilizzato in condizioni tali da rendere manifesta l'effettiva assenza di consenso da parte del titolare ad un relativo utilizzo in ambito familiare.

Non può dunque escludersi l'eventualità che la cognizione dei messaggi registrati in memoria possa essere avvenuta in seguito ad un occasionale contatto con l'apparecchio cellulare, il che varrebbe ad escludere l'elemento soggettivo tipizzante l'ipotizzata fattispecie delittuosa.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Dovendo il giudice operare in questa fase una valutazione prognostica, circa la superfluità od inutilità del dibattimento in presenza di un quadro probatorio insufficiente, contraddittorio o comunque insuscettibile di adeguato sviluppo dibattimentale, appare alla luce delle superiori considerazioni di tutta evidenza l'inadeguatezza di un qualunque supplemento di indagine ai fini di un significativo arricchimento del quadro probatorio in vista della concreta accreditabilità in giudizio tanto della fattispecie criminosa ipotizzata, quanto di eventuali ulteriori diversi profili di penale responsabilità.

P.Q.M.

visto l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,

o r d i n a

l'archiviazione del procedimento;

d i s p o n e

l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

M a n d a

alla cancelleria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Così deciso in Milano il 18 settembre 2009

IL GIUDICE

██